

*La previdenza complementare è uno strumento attraverso il quale i lavoratori, attraverso un'autonoma scelta individuale, decidono di effettuare un investimento sul proprio futuro pensionistico. Non sfugge, tuttavia, il suo collegamento con gli altri strumenti di welfare aziendale, poiché, tra le fonti di alimentazione dei flussi finanziari che servono a costituire la rendita pensionistica futura, gioca un ruolo importante il contributo delle amministrazioni pubbliche. L'approfondimento condotto in questo documento riguarda proprio il contributo dei datori di lavoro pubblici, di cui si analizza il peso e la rilevanza in termini economico-finanziari.*

L'introduzione della previdenza complementare nel settore pubblico ha seguito un percorso non dissimile da quello che ha riguardato, nello stesso periodo, anche il settore privato. La comune matrice è stata, infatti, una legge nazionale [\[1\]](#) emanata con l'obiettivo di sostenere i lavoratori nella costituzione di una rendita integrativa alla pensione obbligatoria. Su questa base comune, i contratti collettivi nazionali, in virtù di espressa delega della normativa nazionale, hanno definito e disciplinato le concrete modalità di attuazione per i diversi settori e comparti contrattuali.

Nel settore pubblico, prima un accordo quadro nazionale per tutti i comparti pubblici (accordo quadro in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29/7/1999) e poi specifiche previsioni nei contratti di comparto [\[2\]](#), con relativa previsione dell'impegno finanziario a carico delle amministrazioni

[\[3\]](#)

, hanno dato il via agli accordi istitutivi dei fondi di previdenza.

Come è noto, i fondi di previdenza negoziali accolgono e gestiscono risorse contributive provenienti da tre distinte fonti:

- contributi mensili del lavoratore;
  
- contributi mensili del datore di lavoro;
  
- trattamento di fine rapporto (Tfr) [\[4\]](#).

Le risorse accumulate sono investite nei mercati finanziari al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione. Le risorse accumulate ed il rendimento ottenuto nel tempo sono finalizzati a creare una rendita differita, complementare rispetto alla pensione obbligatoria.

Il contributo a carico del datore di lavoro, versato mensilmente al fondo pensione a vantaggio dell'iscritto e per tutta la vita lavorativa, pari all'1% della retribuzione utile al TFR, si inserisce pienamente nelle politiche di welfare aziendale, cogliendo contemporaneamente l'esigenza di tutela previdenziale del singolo, oggi più che mai avvertita anche nel pubblico impiego, e quella di sostenere il reddito del personale con un *benefit* che si affianca alla retribuzione (si tratta, infatti, di "risorse reali" ancorché differite ad un tempo futuro).

Tale forma di welfare aziendale è divenuta una leva negoziale, particolarmente appetibile, nel settore privato, soprattutto in periodi di contenimento delle politiche salariali e di bassa inflazione. Non sfugge peraltro il rilievo anche maggiore che potrebbe assumere il contributo datoriale nel settore pubblico, in un contesto di perdurante blocco della contrattazione di parte economica.

Per meglio contestualizzare l'effettiva portata della previdenza complementare nel settore pubblico, in un'ottica di welfare aziendale, conviene ora volgere l'attenzione ad alcune evidenze numeriche. In particolare, è utile avere contezza dell'entità del contributo datoriale, che rappresenta il beneficio più diretto ed immediato di cui si avvantaggiano gli iscritti ai fondi di previdenza complementare negoziali, correttamente inquadrabile tra gli strumenti di welfare aziendale.

In premessa, va ricordato che nel settore pubblico, al fine di rendere competitivi i fondi ed ottenere i migliori rendimenti per gli aderenti, le parti negoziali hanno seguito il principio dell'aggregazione dei comparti ed aree con affinità categoriali dando vita a due fondi pensione per tutti i dipendenti pubblici.

Il **Fondo pensione Espero** è dedicato a tutti i lavoratori - dirigenti, personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario - dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. È stato istituito con l'accordo del 14 marzo 2001 e successivamente costituito con atto pubblico del 17 novembre 2003. Operativo dal 1° gennaio 2005, ha quasi raggiunto i 100.000 iscritti, su un potenziale bacino d'utenza di oltre un milione

di addetti

[5] .

Il **Fondo pensione Perseo Sirio**, nato il 1° ottobre 2014 dalla fusione dei due omonimi fondi [6] , può contare su un bacino di personale di circa un milione e seicentomila: si tratta del personale occupato in tutti i restanti comparti pubblici, diversi da Scuola e Afam

[7]

. Gli attuali iscritti sono circa 20.000.

Il flusso di risorse destinato alla previdenza complementare in forma di contributo datoriale dalle pubbliche amministrazioni è attualmente rilevato anche nell'ambito del Conto annuale RGS, data la sua natura di componente del complessivo "costo del personale". Tuttavia, questa rilevazione dal lato "amministrazioni" è effettuata solo da un anno [8] , pertanto, i dati non sono ancora del tutto consolidati.

Per questa ragione, si è preferito operare sui dati forniti dai due fondi pensione pubblici, tra l'altro più aggiornati, permettendo di fotografare l'entità del beneficio al 31 dicembre 2014.

Sulla base delle elaborazioni effettuate, la **Tavola 1** mostra che la spesa complessiva sostenuta dai datori di lavori pubblici per il versamento del contributo di propria competenza (1% della retribuzione utile a TFR) è di poco superiore ai 30 milioni di euro, per i settori contrattuali di competenza Aran [9] . La Tavola fornisce anche una distinta evidenza dei contributi datoriali che affluiscono ai due fondi Espero e Perseo Sirio.

Il dato di spesa viene rapportato sia al numero degli iscritti a ciascun Fondo (colonne centrali) sia al numero degli occupati al 31 dicembre 2013 estratto dal Conto annuale (colonne di destra) [10] . Ciò consente di evidenziare

due distinte misure: il beneficio medio pro-capite per iscritto (

**261 euro**

) e il beneficio medio pro capite per occupato (

**12,7 euro**

). Quest'ultimo, sottratto alla prima misura, consente di quantificare il beneficio "non goduto" dal dipendente e, simmetricamente, "non ceduto" dal datore di lavoro, a causa della mancata adesione del personale pubblico ai fondi negoziali qui presi in considerazione.

Il beneficio medio per iscritto risente del valore retributivo preso a base per il calcolo del contributo datoriale (1% della retribuzione utile ai fini del TFR). L'iscrizione ai fondi Espero e Perseo Sirio produce, per gli aderenti, benefici leggermente differenti e pari, nel 2014, rispettivamente a 257,7 e 287,3 euro annui.

Evidentemente, nei due settori, la retribuzione utile al calcolo di tale misura è differente sia nel diverso mix di voci utili ai fini del TFR [11] sia nell'ammontare di tali componenti retributive.

Per concludere questa breve analisi, non si può non constatare la scarsa adesione del personale dei comparti Scuola e istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (che contano, nell'anno 2013, 971.809 unità di personale).

Espero, operativo ormai dal 2005, ha raggiunto nel 2014 un numero di adesioni (99.629) pari al 10,2% dei dipendenti dei comparti Scuola e istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (che contano, nell'anno 2013, 971.809 unità di personale).

# La previdenza complementare come leva di welfare aziendale nella pubblica amministrazione

Pensione Sicis, nato nel 2014 dalla fusione dei due fondi omonimi, attivati nel 2012, conta nel medesimo anno di fondazione un numero di iscritti pari a 15.093, appena 11,1% di 1.385.552 dipendenti delle amministrazioni dei comparti interessati.

[mailto@pensionitalia.it](mailto:mailto@pensionitalia.it)

[mailto@pensionitalia.it](mailto:mailto@pensionitalia.it)

Tavola 1 – Il contributo datoriale ai fondi negoziali pubblici: spesa complessiva e beneficio pre-capite, su base annua<sup>18)</sup>

Anno 2014

Fondi	Flusso annuale contributi datoriali	Incrimi al Fondo <sup>19)</sup>	Beneficio pre- capite medio annuo <sup>20)</sup>	Occupati da Conto annuale <sup>21)</sup>	Beneficio pre- capite medio annuo <sup>22)</sup>
Fondo Espero	25.673.683	99.629	211,7	971.809	26,4
Fondo Pensione Sicis	4.336.219	15.093	287,3	1.385.552	3,1
<b>Totale P.A.<sup>23)</sup></b>	<b>30.011.904</b>	<b>114.722</b>	<b>241,6</b>	<b>2.357.362</b>	<b>12,7</b>

Fonte: Elaborazioni Anas su dati forniti dal Fondo Espero e Pensione Sicis.

- <sup>18)</sup> I dati indicati i versamenti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche per le quote contributive a carico delle stesse e a favore dei lavoratori del comparto e Fondo di previdenza complementare (1%).
- <sup>19)</sup> Il dato indicato per il Fondo Pensione Sicis corrisponde al numero effettivo di dipendenti iscritti al libro soci, mentre coloro che hanno sottoscritto il modulo di adesione al fondo al 31 dicembre 2014 sono pari a 18.144 unità. Tale differenza è generata dallo scorporamento temporaneo esistente tra la sottoscrizione del modulo e il versamento del contributo datoriale, generato dalla mancata imputazione dei flussi contributivi per le amministrazioni interessate a Pensione Sicis.
- <sup>20)</sup> Beneficio pre-capite calcolato sugli iscritti.
- <sup>21)</sup> Previdenza delegata e non trattata dal Conto annuale EGIS 2013.
- <sup>22)</sup> Beneficio pre-capite calcolato sugli occupati.
- <sup>23)</sup> Solo settori concernuti di competenza Anas ed esclusi i fondi della regione a statuto speciale.

<sup>12)</sup> La prima normativa in materia di previdenza complementare è contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La materia è stata poi riformata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che ha abrogato il precedente d. lgs. n. 124/1993, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 23, comma 6, dello stesso decreto legislativo. La riforma della previdenza complementare non ha però finora trovato applicazione per il settore del pubblico impiego, a causa del mancato

esercizio da parte del governo della delega prevista nella legge 23 agosto 2004 n. 243. Il decreto del 2005 (art. 23) comma 6) prevedeva infatti che ai Fondi pensione iscritti al personale dipendente della pubblica amministrazione italiana di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che aderisce alle forme pensionistiche negoziali destinate al pubblico impiego, fosse applicata la precedente normativa contenuta nel d.lgs. n. 124/1993.

<sup>24)</sup> L'istituzione della forma di previdenza complementare può avvenire con la costituzione di un fondo pensione dedicato al personale del comparto e alla relativa area dirigenziale oppure attraverso l'adesione ad un fondo esistente.

<sup>25)</sup> L'impegno finanziario deriva dal contributo al fondo a carico del datore di lavoro (il cosiddetto contributo datoriale).

<sup>26)</sup> Nella pubblica amministrazione le risorse realmente investite sono limitate ai soli contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, in quanto il trattamento di fine rapporto continua ad essere gestito (e finanziariamente destrutturato) dall'ente di previdenza. Sul TFR è comunque calcolato un rendimento (conteggiato annualmente ed erogato alla fine della vita lavorativa dall'iscritto) pari a quello ottenuto e certificato annualmente sulle restanti risorse realmente investite dal Fondo

di previdenza (contributo datore e lavoratore). Occorre inoltre considerare che per i lavoratori in servizio al 31/12/2000 (personale già in TFR, transitato a TFR per effetto dell'adesione al fondo) confluisce nel fondo di previdenza solo una quota dei flussi complessivi di TFR (precisamente, l'2% del complessivo 6,30%). La restante quota (4,30%) continua ad essere gestita e rivalutata (ed alla fine erogata) come TFR. Per questa stessa platea di lavoratori, è inoltre riconosciuto un

# La previdenza complementare come leva di welfare aziendale nella pubblica amministrazione

---

contributo datoriale al fondo di previdenza, pari all'1,5% della retribuzione utile TFS, ulteriore rispetto all'1%. Tale contributo aggiuntivo è conteggiato e rivalutato con modalità analoghe a quelle seguite per i flussi di TFR che confluiscono nel fondo di previdenza.

15 Al 28 febbraio 2015 le adesioni erano pari a 99.831 lavoratori.

16 Il fondo Perseo è stato istituito con l'Accordo sottoscritto il 14 maggio 2007 e costituito in forma associativa con atto pubblico in data 21 dicembre 2010, ha avviato la raccolta delle adesioni il 15 settembre 2012.

Il fondo Sirio attivo dal 18 ottobre 2012 è stato istituito con l'Accordo del 1° ottobre 2007 e costituito il 14 settembre 2011. Successivamente, hanno aderito a Sirio i dipendenti delle Università e degli Enti di ricerca e delle Agenzie fiscali (4 ottobre 2012).

17 Possono aderire sia il personale dei livelli che dirigenziale dei comparti Regioni ed autonomie locali, Sanità, Ministeri, Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e territorio, Agenzia delle dogane e Agenzia del demanio), Enti pubblici non economici, Università, Enti di ricerca e sperimentazione, Presidenza del consiglio dei ministri (solo dirigenti), Ente nazionale aviazione civile, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Coni e sue federazioni.

18 Solo dall'anno 2013, visto il recente completamento dei Fondi pensioni negoziali, la Tabella 14 si è arricchita di questa informazione.

19 Sono esclusi dalla rilevazione i Fondi di previdenza complementare istituiti nelle regioni a statuto speciale, che ammontano tra i propri iscritti anche lavoratori del settore pubblico.

20 Le città di provincia incluse appartengono alle aree dirigenziali e ai comuni di influenza dei Fondi.